



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE

N. 149 DEL 15/07/2026

N. Protocollo: 39097 DEL 15/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/2000. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- *Durante il periodo estivo sul territorio si registrano temperature molto elevate e ondate di calore intense, anche per lunghi periodi e tassi di umidità elevati con un conseguente, grave rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione;*
- *L'esposizione prolungata, o anche temporanea, nelle ore di massima insolazione, a temperature ambientali critiche può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali stessi;*

CONSIDERATO:

- *che le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità psicofisica degli animali;*
- *che occorre adottare con urgenza tutte le misure cautelative e preventive necessarie a tutelare gli animali esposti al sole in presenza di bollettini meteo che segnalino ondate di calore;*
- *che la tutela del benessere degli animali dal caldo è una responsabilità che appartiene all'intera comunità e che gli stessi meritano una condizione di vita compatibile con le loro esigenze biologiche;*

VISTI:

- *Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);*
- *la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del*

randagismo);

- *la Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3 ("Disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo");*
- *gli artt. 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali / Detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze) del Codice Penale;*
- *la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge n. 201/2010;*
- *il verbale della IV Commissione Consiliare Permanente riunitasi il giorno 9 luglio 2026;*
- *la nota della Regione Campania a firma dell'Assessora Fiorella Zabatta prot. n. 37592 del'08/07/2026;*

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori o ai detentori a qualsiasi titolo degli animali d'affezione di garantire costantemente:

- *un'idonea e strutturale protezione dal sole, dall'irraggiamento e dalle ondate di calore;*
- *una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all'ombra;*
- *condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell'animale e con le sue caratteristiche etologiche;*
- *un'adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in sosta).*

DISPONE

Il divieto di:

- *detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su:*
 - *Balconi;*
 - *terrazze;*
 - *cortili;*
 - *verande;*
 - *aree esterne comuni;*
 - *recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria;*

durante la fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 18:00, in concomitanza e in presenza di anche una sola delle seguenti condizioni:

- *Esposizione diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari;*
- *Temperatura ambientale elevata e assenza di ombreggiatura permanente o teli oscuranti idonei;*
 - *Insufficiente ventilazione o ristagno d'aria nello spazio di custodia;*
 - *Mancaanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile all'animale;*
- *Impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a spazi interni all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati.*
- *lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, anche se con finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne;*
- *sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio) nelle ore a più alto rischio di colpi di calore (dalle ore 11:00 alle ore 18:00)*

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000), salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale.

*Le disposizioni della presente ordinanza si applicano **a decorrere dalla data della sua pubblicazione e fino al 30 settembre 2026 compreso**, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche.*

DISPONE, altresì

Che il presente provvedimento sia pubblicato all' Albo pretorio dell'Ente e la trasmissione:

- *Alla Prefettura;*
- *alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Distretto 21 – Santa Maria Capua Vetere;*
- *Al Commissariato di Pubblica Sicurezza;*
- *Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere;*
- *Al Comando di Polizia Municipale;*
- *Al Settore Tecnico Comunale Ambiente e Manutenzione.*

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

f.to Avv. Antonio Mirra

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005